

Codice A1816A

D.D. 27 febbraio 2018, n. 540

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Raimondi Luigi - Interventi selvicolturali nel Comune di Manta (localita' Valcrosa) - Istanza n. 36477/2017 - Proposta di variante.

VISTA la domanda n. 36477/2017 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Sig. Raimondi Luigi, titolare della ditta omonima, in data 28/06/2017 – assunta al Protocollo n. 30533;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 28/07/2017 di diniego parziale relativa all’istanza sopra citata;

VISTA la proposta di variante all’istanza n. 36477/2017 pervenuta in data 02/02/2018 e assunta al Protocollo n. 5456;

PRESO ATTO del verbale di istruttoria della citata proposta di variante, redatto dal Funzionario incaricato Dott. For. Fabrizio Maglioni, in data 20/02/2018;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Sig. Raimondi Luigi, titolare della ditta omonima, all’esecuzione degli interventi selvicolturali nel Comune di Manta (località Valcrosa), così come descritti nella variante al progetto d’intervento e nelle relative integrazioni, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Manta	-----	1	53	0,1732	0,442
Manta	-----	1	56	1,6166	0,9176
Manta	-----	1	59	0,3889	0,491
Manta	-----	1	61	0,5171	0,1375
Manta	-----	1	216	2,0868	1,3768
Totale					2,5252

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata alla variante di progetto per ha 2,5252 afferente alle seguenti tipologie forestali: castagneto con latifoglie e rimboschimento di conifere;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva la modalità di contrassegnatura delle piante da rilasciare relativa all' area di saggio / campione effettuata;
- si approva l'intervento proposto prescrivendo il rilascio di una copertura complessiva (escluse le conifere da eliminare) non inferiore al 20%;
- si approva il numero delle piante di conifere prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dall'area di saggio (campione) effettuata e dai rilievi andanti sull'intero appezzamento, che comporta l'abbattimento di n. 362 esemplari (288 pini strobi e 73 larici)
- si approva il prelievo massimo di 1200 piante di latifoglie, tutte di castagno a meno della necessità di eliminare altre latifoglie stroncate, morte in piedi o gravemente deperienti;
- si prescrive il rilascio di almeno 250 piante di latifoglie: tutte le latifoglie diverse di castagno se in buone condizioni, ed i castagni nella misura mancante a raggiungere tale numero; il rilascio dovrà avvenire per singoli esemplari stabili e/o per gruppi;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento che risulta quindi pari a 428 mc circa (273 mc di castagno e 155 mc di conifere), cioè a complessivi 3346 q.li (2184 q.li di castagno e 1162 q.li di conifere); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di contrassegnatura, secondo il criterio prescelto (rilascio); al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare esattamente i criteri di individuazione delle piante da abbattere applicati nelle medesime
- non potranno essere tagliate: le piante non contrassegnate con bollo di vernice rosso all'interno delle aree campione e, fuori da queste, quelle che non rispondano ai criteri di contrassegnatura;
- si prescrive che i rinfoltimenti vengano effettuati per gruppi densi (almeno 20 piante per nuclei di 2-3 mq ciascuno) con la messa a dimora di almeno 250 piante in totale;
- si prescrive che, al termine delle operazioni di abbattimento, concentramento ed esbosco venga effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del proponente, del consulente tecnico, dei funzionari regionali e dei Carabinieri Forestali del Comando Stazione competente, per verificare l'entità delle chiarie presenti e confermare o meno entità e necessità dei rinfoltimenti;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una ulteriore variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname, ove previsto, si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d’acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall’art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell’efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l’erosione del suolo. L’interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio, esbosco e rinfoltimento dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L’inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI